

DELIBERAZIONE NR. 1789 DEL 05/11/2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 831 DEL 22 MAGGIO 2025

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 831 del 22 maggio 2025 è stato sottoscritto con il Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l. di Endine Gaiano (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neurochirurgia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 69156 del 10 ottobre 2025 il Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l. di Endine Gaiano (BG) ha chiesto di integrare l'elenco delle prestazioni da erogare ai propri utenti, a modifica del sopracitato accordo;

Accertata la possibilità di integrare l'art. 3, con l'inserimento di tre nuove prestazioni;

Visto il testo della convenzione aggiornato nei termini suddetti, i cui effetti decorrono dal 6 novembre p.v., e rilevata la necessità di procedere alla sua sottoscrizione;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di integrare la convenzione sottoscritta in esecuzione della deliberazione n. 831 del 22 maggio scorso con il Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l. di Endine Gaiano (BG) per attività di consulenza specialistica in neurochirurgia, inserendo tre nuove prestazioni nell'elenco di cui all'art. 3;
2. di sottoscrivere la nuova convenzione, nel testo allegato al presente provvedimento, precisando che la stessa ha decorrenza dal 6 novembre 2025 e che dalla medesima data cessa di avere efficacia quella approvata con la citata deliberazione n. 831 del 22 maggio scorso;
3. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l., con sede legale in Endine Gaiano (BG), Via Tonale e Mendola n. 172, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo centro.sangiorgio@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n. 03201500166, rappresentata dal sig. Giuseppe Zenti, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede sita in Endine Gaiano (BG), Via Tonale e Mendola n. 172, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in neurochirurgia;
- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di neurochirurgia a favore di utenti/clienti della propria struttura;

b) l'Azienda:

	della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti dello stesso, attraverso	
	dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che danno	
	la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio	
	2024 dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione e in	
	applicazione del proprio regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario	
	dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la	
	stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2	
	accessi/mese per un impegno orario di circa 6 ore complessive presso la sede indicata in	
	premesse.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:	
	- € 140,00 (centoquaranta/00) per prima visita neurochirurgica	
	- € 90,00 (novanta/00) per visita di controllo	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per visione esami	
	- € 150,00 (centocinquanta/00) per prima visita neurochirurgica + infiltrazione antalgica	
	eco-guidata	
	- € 90,00 (novanta/00) per infiltrazione eco-guidata	
	- € 140,00 (centoquaranta/00) infiltrazione su due livelli eco-guidata	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,	
	gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai	
	regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
		<i>pag. 3 di 8</i>

	prestazioni.	
	3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.	
	3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell’Azienda (<i>pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it</i>) con cadenza di norma mensile:	
	- il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate, controfirmato dai dipendenti dell’Azienda, relativi all’attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l’eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l’Azienda.	
	3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: T04ZHR3 . Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall’emissione.	
	3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo della presente convenzione, di cui l’Azienda si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.	
	3.8. L’Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall’effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1. La presente convenzione ha validità dal 6 novembre 2025 e scadenza il 29 maggio 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.	
		<i>pag. 4 di 8</i>

	4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all’Azienda l’eventuale richiesta	
	di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al	
	precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l’Azienda potrà non	
	garantire il rinnovo della convezione stessa.	
	4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima	
	della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi	
	per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all’uso per il quale sono	
	destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di	
	protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento	
	UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di	
		<i>pag. 5 di 8</i>

	titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come	
	previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
	5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi	
	a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi	
	o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
	dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
	responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di	
	attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema	
	di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello	
	svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i	
	dipendenti dell'Azienda.	
	5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
	indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo	
	se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle	
	Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
		<i>pag. 6 di 8</i>

quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legitimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,

IMPOSTA DI BOLLO

8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

sig. Giuseppe Zenti

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1799/2025)

Oggetto: MODIFICA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 831 DEL 22 MAGGIO 2025

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/11/2025

Il funzionario
Dr. Torresani Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 4.000,00 (stimato anno 2025)		€ 4.000,00 (stimato anno 2025)
X		€ 6.000,00 (stimato anno 2026)		€ 6.000,00 (stimato anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 04/11/2025

Il funzionario

Dr. / Dr.ssa Torresani Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-aut	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 4.000,00 (stimato anno 2025)		€ 4.000,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 6.000,00 (stimato anno 2026)		€ 6.000,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 04/11/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1799/2025

ad oggetto:

MODIFICA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO
BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 831
DEL 22 MAGGIO 2025

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
